CHIARIMENTI GARA ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI

A seguito della richiesta di chiarimenti da parte di un potenziale partecipante alla gara illustriamo di seguito i quesiti inoltrati a questa Amministrazione, comprensivi dei chiarimenti forniti, affinché siano disponibili a tutti gli interessati.

Quesito n. 1

Relativamente alla classe di reazione al fuoco degli arredi, è possibile per la ditta partecipante dimostrare la classe 1 o 2 di reazione al fuoco del componente legno, e la classe 1 di reazione al fuco del componente plastica, mediante presentazione di omologazione del ministero anziché di rapporto di prova rilasciato da laboratorio secondo la norma UNI 9177?

Risposta: relativamente alla classe di reazione al fuoco e alla certificazione da produrre in sede di gara, è sufficiente allegare l'omologazione ministeriale, se emessa in conformità al DDMM 16/06/84 così come aggiornato dal DDMM 03/09/01, e se valida al momento della presentazione della domanda.

Si precisa però che, in caso di scadenza dell'omologazione in corso di contratto, qualora la ditta risultasse vincitrice, e qualora questo ente operasse un ordine successivo alla data di scadenza dell'omologazione, sarà cura della ditta presentare tempestivamente il certificato di rinnovo dell'omologazione pena lo scioglimento del contratto

Quesito n. 2

Relativamente al possesso di certificazione PEFC o equivalente, "che sarà considerata valida solo se già accertata e non in corso di certificazione", è possibile per la ditta partecipante presentare tale certificazione rilasciata, e intestata, al fornitore dei pannelli di legno?

Risposta: Relativamente al possesso della certificazione PEFC, la stessa deve essere posseduta dall'azienda che partecipa alla gara e non dal fornitore dei soli pannelli di legno, in quanto la certificazione aziendale non riguarda solo la provenienza dei pannelli ma è più completa e tiene conto di diversi fattori.

Quesito n. 3

Relativamente al calcolo determinante il punteggio assegnabile per la disponibilità di parti di ricambio, esso deve essere di MINIMO 5 anni?oppure, esso può essere indicato a discrezione della ditta partecipante e nel caso sia di 5 anni o più la stessa ditta avrà automaticamente il punteggio massimo di 7 punti?

Risposta. relativamente al calcolo determinante il punteggio assegnabile per le parti di ricambio, il capitolato di gara all'art. 16 comma 1 (pag. 15) stabilisce che

1. Tutti gli arredi offerti dovranno avere un periodo di garanzia <u>non inferiore ai 5 anni</u> e per tale periodo la Ditta garantisce la fornitura di parti di ricambio.

Quindi il periodo minimo per poter essere ammessi alla gara è di 5 anni per garanzia e fornitura dei pezzi di ricambio. Qualora, per i pezzi di ricambio, la ditta garantisse un periodo superiore ai 5 anni, così come previsto all'art. 10, punto a/7, potrà essere attribuito un punteggio massimo di 7 punti alla ditta che presenterà condizioni più favorevoli, e a scalare, in maniera proporzionale, alle altre ditte.

Chiaramente la ditta che potrà offrire solo 5 anni non godrà di alcun punteggio aggiuntivo

Quesito n.4

Richiesta di chiarimento in merito al punto 11) tavolo per computer

in particolare, la descrizione tecnica dice che "LA STRUTTURA METALLICA COME PUNTO 1". Prima però dice "TRAVERSA SOTTO IL PIANO IN TUBO RETTANGOLARE ELETTRIFICABILE...STRUTTURE LATERALI DI SOSTEGNO ELETTRIFICABILI".

Tuttavia, se la struttura deve essere come quella del banco, con gambe in tubo metallico diametro mm 40, essa non può essere "STRUTTURA LATERALE DI SOSTEGNO ELETTRIFICABILE".

Mentre, un tavolo con la struttura laterale (gambe) e la traversa sotto il piano, TUTTO ELETTRIFICABILE, è un tavolo tipicamente da ufficio.

Come interpretare il capitolato?

Risposta: l'indicazione "struttura metallica come punto 1" intende rispetto alla verniciatura a fuoco per i metalli. Rimane valido quanto indicato al punto 11 per ogni altra caratteristica